



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli	presidente
dott. Simona Boiardi	giudice
dott. Niccolò Stanzani Maserati	giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 84/2023 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig. **Massimiliano Lanzani** (cf: LNZMSM73L22H223Y), nato a Reggio Emilia il 22/07/1973 e residente in Beleo di Casina (RE), via Case di Sotto n. 2, presentato con il patrocinio degli avv.ti Ilaria Lenzini e Stefania Iotti;

letta la relazione particolareggiata dell'avv. Giorgia Gallo, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

osservato, infatti, che pur essendo l'indebitamento accumulato dal debitore riferibile in parte all'attività d'impresa da questi in precedenza svolta, dall'esame della visura camerale prodotta emerge che l'impresa individuale avviata dal debitore risulta cancellata da più di un anno;

rilevato che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;



rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. Lanzani per circa euro 300.000,00, accumulati per la maggior parte verso Istituti di credito e altri enti finanziatori;

rilevato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili o mobili registrati, né è proprietario di beni mobili aventi un qualche valore ai presenti fini;

rilevato ancora che il debitore è impiegato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la ditta [REDACTED] con sede in [REDACTED] (Reggio Emilia), e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 1.650,00, su cui grava una trattenuta per pignoramento richiesto nell'aprile 2018 dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

che il ricorrente percepisce inoltre ogni mese dall'INPS la somma di euro 378,00, quale assegno unico universale per i figli a carico;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che il ricorrente è separato e vive solo in un appartamento condotto in locazione; dall'unione con il coniuge sono nati tre figli di età compresa tra i [REDACTED] affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e collocati presso la madre, a cui il padre corrisponde la somma mensile di euro 495,00 come contributo al mantenimento;

che il ricorrente ha indicato in euro 1.940,00 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al proprio mantenimento (ivi compreso il contributo versato al coniuge per il mantenimento dei figli minori), oltre alle spese straordinarie non prevedibili;

ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

osservato che lo stipendio del ricorrente è come detto stato oggetto di pignoramento nella misura di 1/10;

ritenuto a tal proposito che a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione, anche in ragione delle finalità perseguite dalla legge n. 3/2012, eventuali pagamenti del terzo pignorato in favore del creditore procedente o cessionario debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

rilevato che il debitore si è reso quindi disponibile a versare, per l'orizzonte temporale del piano (3 anni), la somma di euro 90,00/100,00 mensili;

ritenuto che l'indicazione di tale somma è meramente indicativa poiché invero il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che



eccedano l'ammontare delle spese personali (rispetto alle quali dovrà imputarsi *in primis* quanto ricevuto dall'INPS a titolo di assegno unico universale per i figli a carico), come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);

che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

rilevato che il ricorrente ha chiesto che il saldo attivo del conto corrente n. 0002/073/719513 acceso presso Emilbanca (euro 264,01), il saldo attivo della carta Postepay contraddistinta dall'Iban [REDACTED] (euro 116,99) e la giacenza presente sul libretto nominativo ordinario n. 000045846924 acceso presso Poste Italiane Spa (euro 79,00) siano esclusi dalla liquidazione poiché necessari al ricorrente per fare fronte alle immediate esigenze di vita;

osservato che l'art. 268 ccii prevede che la liquidazione abbia ad oggetto tutti i beni del debitore, con la sola eccezione di quelli indicati nel comma 4 (i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 codice di procedura civile; i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi e le pensioni, nei limiti di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli; le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge);

ritenuto quindi, interpretando l'art. 268, comma 4, alla luce della *ratio* delle norme del ccii in tema di sovraindebitamento (*favor debitoris*), che l'esclusione dalla liquidazione del saldo attivo del conto corrente, della carta postepay e del libretto nominativo possano farsi rientrare tra le eccezioni contemplate dal comma 4, al fine di consentire al debitore di soddisfare evidenti necessità personali;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;

rilevato che le spese in prededuzione costituite dal compenso dell'occ e degli *advisor* sarà integralmente soddisfatto dal debitore tramite apporto di finanza esterna messa a disposizione da parte dei genitori del ricorrente;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. **Massimiliano Lanzani** (cf: LNZMSM73L22H223Y),



nato a Reggio Emilia il 22/07/1973 e residente in Beleo di Casina (RE), via Case di Sotto n. 2;

II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

III. nomina Liquidatore l'avv. Giorgia Gallo, già nominato Gestore della Crisi dall'occ;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione, oltre che dei beni mobili presenti nell'abitazione in quanto di valore irrilevante, del saldo del conto corrente n. [REDACTED] acceso presso Emilbanca, del saldo attivo della carta Postepay contraddistinta dall'Iban [REDACTED] e della giacenza presente sul libretto nominativo ordinario n. [REDACTED] acceso presso Poste Italiane Spa, nei limiti degli importi indicati in parte motiva;

VII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.940,00;

VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

IX. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

X. dispone l'inserimento a cura del liquidatore della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;

XI. stabilisce che la presente sentenza sia notificata a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, ai ricorrenti, a tutti i creditori indicati in ricorso e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 01/06/2023, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

il giudice rel.

Niccolò Stanzani Maserati

il presidente



Francesco Parisoli

